

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1328-A

"Disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizza-
zione e competitività agricole
del settore agricolo,
agroalimentare e della pesca
(collegato alla manovra di
finanza pubblica)"

aprile 2015
n. 209



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



Servizio Studi

Direttore: L. Gianniti

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: L. Iannetti _5744

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: ---

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: R. Teodori _5023

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1328-A

"Disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizza-
zione e competitività agricole
del settore agricolo,
agroalimentare e della pesca
(collegato alla manovra di
finanza pubblica)"

aprile 2015
n. 209

a cura di: G. Buonomo
ha collaborato: S. Bonanni

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
Articolo 1 <i>(Semplificazioni in materia di controlli)</i>	13
Articolo 2 <i>(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)</i>	17
Articolo 3 <i>(Disposizioni in materia di servitù)</i>	19
Articolo 4 <i>(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)</i>	21
Articolo 5 <i>(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura)</i>	23
Articolo 6 <i>(Società di affiancamento per le terre agricole)</i>	27
Articolo 7 <i>(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche)</i>	29
Articolo 8 <i>(Disposizioni in materia di attività che costituiscono subappalto)</i>	31
Articolo 9 <i>(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale)</i>	33
Articolo 10 <i>(Istituzione della Banca delle terre agricole)</i>	37
Articolo 11 <i>(Modernizzazione della logistica)</i>	39
Articolo 12 <i>(Assunzione congiunta di lavoratori)</i>	41
Articolo 13 <i>(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)</i>	43

Articolo 14 <i>(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)</i>	45
Articolo 15 <i>(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati)</i>	47
Articolo 16 <i>(Disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica)</i>	49
Articolo 17 <i>(Ambito di applicazione)</i>	51
Articolo 18 <i>(Definizione dei prodotti)</i>	53
Articolo 19 <i>(Requisiti dei prodotti)</i>	55
Articolo 20 <i>(Etichettatura e confezionamento)</i>	57
Articolo 21 <i>(Sanzioni)</i>	59
Articolo 22 <i>(Abrogazioni)</i>	61
Articolo 23 <i>(Clausola di mutuo riconoscimento)</i>	63
Articolo 24 <i>(Disposizioni finali e transitorie del presente capo)</i>	65
Articolo 25 <i>(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)</i>	67
Articolo 26 <i>(Prodotti della pesca)</i>	69
Articolo 27 <i>(Estensione dell'ambito di applicazione di disposizioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)</i>	71
Articolo 28 <i>(Sportello unico della pesca e dell'acquacoltura)</i>	73
Articolo 29 <i>(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)</i>	75

Articolo 30

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116) 79

Articolo 31

(Copertura finanziaria dei decreti legislativi) 81

TESTO A FRONTE..... 83

Articolo 29

*(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)
comma 1, lett. a)-c) 85*

PREMESSA

Il disegno di legge n. 1328 - recante *Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca* - è stato presentato dal governo Letta il 21 febbraio 2014 come collegato alla manovra di finanza pubblica e deferito in sede referente alla nona Commissione permanente dal Presidente del Senato il 20 marzo 2014.

La Commissione ha comunicato alla Presidenza del Senato il testo, licenziato dalla sede referente, il 5 marzo 2015.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Semplificazioni in materia di controlli)

La Commissione in sede referente ha soppresso, all'**articolo 1**, il comma 1 (volto a coordinare le attività ispettive) il comma 2 (sugli esiti dei controlli), il comma 3 (sugli obblighi di registrazione in materia di igiene dei prodotti alimentari) ed il comma 4 (sugli obblighi in materia di prevenzione antincendi) del testo originario del decreto.

L'attuale **comma 1** inserisce solo un comma aggiuntivo all'[articolo 16](#) della legge 14 gennaio 2013, n. 9 (recante *Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*)¹, eliminando il secondo comma aggiuntivo del testo di iniziativa del Governo: pertanto, resta il comma 3-*bis* - che ora, nel testo della Commissione, esenta dalla tenuta del fascicolo coloro che posseggono oliveti che producono olio per autoconsumo e la cui produzione non supera i 250 kg di olii per campagna di commercializzazione - mentre viene meno la norma derogatoria per gli olii prodotti in uno Stato membro dell'UE e dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio, parte contraente del SEE, Spazio economico europeo). Il **comma 2** aggiunge i depositi di olio di oliva ai depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, per i quali gli imprenditori agricoli utilizzatori non sono tenuti agli adempimenti previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

Il **comma 3** demanda alle regioni ed alle province autonome l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori. Ciò in deroga² a quanto previsto:

- dall'articolo 96, primo comma, lettera i) , R.D. n. 523/1904, che vieta in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze,

¹ L'articolo 16 - di cui si propone la novella - rende obbligatori l'istituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti. Esso fissa inoltre le sanzioni in caso di inadempienza. Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico preposto alla raccolta delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola, è stato istituito, dapprima, ai sensi del DPR n. 503 del 1999 (articolo 9) e successivamente è stato regolato dal decreto legislativo n. 99/2004 (articolo 13). Il fascicolo deve essere costituito per tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare o forestale, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. Il fascicolo è gestito dalla società SIN (partecipata al 51% da AGEA). Per agevolare i controlli sulla commercializzazione dell'olio di oliva, il D.M. 10 novembre 2009 ha introdotto l'obbligo - per i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso - di tenere un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale vanno annotate le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine.

² Una norma simile era stata inserita nel DL 91/2014 competitività (articolo 1-*bis* (comma 15) e poi non era stata mantenuta nella legge di conversione: in essa era però contemplata la condizione che l'attuazione della deroga non costituisse rischio per la tenuta delle predette opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, e di manutenzione delle medesime, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.

nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

- dall'articolo 134, primo comma, lettera f), R.D. n. 368/1904, che vieta nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti.

Il **comma 4** consente la costituzione e il riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un consorzio di tutela per le bevande spiritose. Ciò è disposto al fine di assicurare la piena integrazione - per ciascuna indicazione geografica (IG) di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle IG delle bevande spiritose³ - con la disciplina nazionale in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini in esecuzione dei relativi Regolamenti europei.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - di cui si assume la natura non regolamentare⁴ - sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela.

³ Si ricorda in proposito che la disciplina relativa ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, che in sede europea è considerata quale complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune (PAC), è contenuta *in primis* nel Regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 3 gennaio 2013, che ha abrogato i previgenti Regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006, concernenti i prodotti DOP e IGP, e a Specialità Tradizionali.

La disciplina sulla tutela della qualità dei prodotti prevista dal Regolamento n. 1151/2012 non si applica, per esplicita previsione dello stesso provvedimento (articolo 2):

- ai vini e ai prodotti vitivinicoli, per i quali trovano specifica applicazione le norme sulla tutela della qualità relative al Regolamento (UE) n. 1308/2013, fatta eccezione che per gli aceti di vino. Tali norme sono descritte nel capitolo successivo;
- alle bevande spiritose, per le quali trova applicazione la disciplina sulla protezione delle indicazioni geografiche contenuta nel Regolamento (CE) n. 110/2008.

Quanto alle bevande spiritose (quali rum, whisky etc.), per «indicazione geografica», ai sensi dell'articolo 15 del Reg. n. 110/2008, si intende un'indicazione che identifichi una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica. Le indicazioni geografiche devono essere registrate nell'allegato III del medesimo Regolamento e quando sono contenute in tale allegato non possono diventare generiche.

⁴ La clausola "di natura non regolamentare" - riferita all'emanando decreto - esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Quando il rinvio a decreti di natura non regolamentare è stato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 116 del 2006), essa lo qualificò come "un atto statale dalla indefinibile natura giuridica". Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con decisione 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza degli oneri, sia finanziari che amministrativi, derivanti dai commi 3 e 4.

Il **comma 6** incide sulla disciplina dell'identificazione e la registrazione dei bovini, che è alla base della tracciabilità delle carni bovine e fa parte delle condizioni necessarie ai fini dell'attribuzione dei premi provenienti dall'Unione europea⁵. Avendo l'Italia immediatamente utilizzato l'opportunità offerta dal riconoscimento europeo sulla efficienza della BDN, il comma è volto a liberare dalle incombenze del passaporto i bovini destinati al solo commercio nazionale.

Il **comma 7** precisa, conseguentemente, che la responsabilità del detentore di bovini si limita al passaporto dei soli animali da commerciare a livello interno all'Unione, mentre il **comma 8** elimina i riferimenti alla normativa previgente in materia.

Ai sensi del **comma 9**, il sistema di consulenza aziendale sulla conduzione del terreno e dell'azienda per i beneficiari dei contributi PAC (cd. "sistema di consulenza aziendale"), deve contemplare anche l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione, tra gli ambiti operativi previsti dalla normativa europea e tra gli aspetti concernenti la competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale; finora vi erano inclusi il benessere e la biodiversità animale, nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.

base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici", di natura non regolamentare».

⁵ In recepimento della normativa dell'Unione europea, con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, lo Stato italiano si adeguava alla normativa europea delineando un nuovo sistema interno per la registrazione dei bovini. Gli elementi chiave del suddetto sistema sono rappresentati dai marchi auricolari per l'identificazione individuale degli animali, i passaporti per gli animali, i registri individuali tenuti da ogni azienda e le banche dati informatizzate costituite in ciascuno Stato membro. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 31 dicembre 1997, o destinati dopo tale data agli scambi intracomunitari, sono identificati da un marchio approvato dall'autorità competente, apposto su ciascun orecchio. A norma dell'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1760 del 17 luglio 2000, gli Stati membri che dispongono di una banca dati informatizzata, che la Commissione ha giudicato pienamente operativa, possono decidere di non rilasciare più un passaporto per i movimenti di bovini nello Stato membro; in tale caso, solo i bovini destinati agli scambi intracomunitari devono disporre di un passaporto che contiene i dati provenienti dalla banca dati informatizzata. Gli Stati membri, qualora dispongano della predetta banca dati che consenta l'efficace esecuzione di controlli incrociati, possono anche ridurre il tasso di controllo in loco dal 10 per cento al 5 per cento. Con decisione del 13 febbraio 2006 la Commissione europea riteneva la Banca dati nazionale italiana (BDN) perfettamente operativa e pertanto l'Italia si vedeva autorizzata ad una diminuzione dei tassi di controllo in loco in conformità alla predetta disciplina.

Articolo 2

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

L'**articolo 2 - introdotto dalla Commissione in sede referente** - modifica il codice penale e il codice di procedura penale per inasprire la repressione del delitto di contraffazione alimentare, previsto dall'art. 517-*quater* del codice penale. In particolare, il **comma 1** interviene sull'art. 517-*quater* del codice penale, che attualmente punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro le condotte di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Con l'aggiunta di un ulteriore comma, il disegno di legge stabilisce che la condanna per questo delitto comporti sempre l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il **comma 2** sostituisce l'art. 518 del codice penale, che attualmente impone la pubblicazione della sentenza di condanna che riguardi i delitti di aggio (art. 501 c.p.), di frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), di frode commerciale (art. 515 c.p.), di vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.) e di vendita di prodotti industriali con segno mendaci (art. 517 c.p.). La disposizione approvata dalla Commissione in sede referente aggiunge alle condanne che comportano la pubblicazione della sentenza, anche la condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Il **comma 3** modifica invece il codice di procedura penale (art. 51, comma 3-*bis*), per attribuire alla competenza della procura distrettuale, cioè all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente, la competenza ad esercitare l'azione penale per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Dall'inserimento di tale delitto (art. 416, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'art. 517-*quater*) nel catalogo dell'art. 51, comma 3-*bis*, conseguirebbe la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere. L'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale prevede infatti che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, sia applicata la custodia cautelare in carcere, a meno che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Questa conseguenza non è peraltro adottata dall'articolo in commento che, con il **comma 4**, novella proprio l'art. 275 c.p.p. sui presupposti della custodia cautelare, per escludere l'automatismo in presenza di indagini per associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di servitù)

L'**articolo 3** stabilisce che i proprietari di strade private debbano consentire il posizionamento di tubazioni e l'installazione di contatori per l'allacciamento di utenze domestiche o aziendali alla rete del gas; la **Commissione in sede referente** vi ha aggiunto il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. A tal fine il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private. In tal modo la disposizione in esame assimila la servitù di passaggio per le condutture di gas ad altre servitù già previste nell'ordinamento; la **Commissione in sede referente** vi ha aggiunto la necessità di tenere in debita considerazione la stagionalità delle colture (cui sono destinati i campi adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni), l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno, che deve comprendere l'eventuale danno causato alle coltivazioni.

L'intervento legislativo si rende necessario in quanto la giurisprudenza ha rimarcato la tipicità e specialità delle servitù coattive (ad es. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 820 del 1992 e n. 11130 del 1992)⁶.

⁶ Ad esempio, l'ordinamento giuridico già prevede l'obbligo di dare passaggio alle acque, regolato dall'articolo 1033 del codice civile: il proprietario è tenuto a dare passaggio alle acque che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali. A tale proposito si ricorda che gli articoli 1032 c.c. e seguenti recano la disciplina generale delle servitù coattive.

Articolo 4

(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)

Il **comma 1** reca modifica all'[articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#) ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura"). La modifica riduce, da 180 a 60 giorni, il termine entro il quale deve essere adottato - da parte della pubblica amministrazione nonché degli enti pubblici economici precedenti - il provvedimento relativo alle istanze, concernenti l'esercizio dell'attività agricola, presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)⁷. Decorso il termine temporale suddetto, di cui si propone la riduzione, la domanda si intende accolta.

La Commissione in sede referente ha poi aggiunto il comma 2, al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate - previste dalle normative⁸ regionali e delle province autonome - nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

⁷ I Centri abilitati di assistenza agricola, ai sensi della disposizione istitutiva recata dall'articolo 3-bis, comma 2, del [decreto legislativo n. 165 del 1999](#) (*Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura-AGEA*), sono società di capitali destinate a fornire attività di assistenza agli agricoltori, soprattutto nei loro rapporti con la pubblica amministrazione. I CAA sono costituiti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei CAA sono fissati dal [decreto 27 marzo 2008](#) ("Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola"), emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

⁸ Le disposizioni regionali si devono adeguare alla normativa statale sull'istituzione dello sportello unico per le attività produttive (d'ora innanzi SUAP), disciplinato in particolare dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e dal relativo regolamento attuativo, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*), che ha previsto un unico procedimento con un interlocutore unitario per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione in relazione ad attività imprenditoriali. In particolare il SUAP è definito dal citato d.P.R. n. 160 del 2010 come «unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento» (art. 1, comma 1, lettera m).

Articolo 5

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura)

Il **comma 1** reca il conferimento al Governo di una delega per l'adozione di uno o più testi unici tesi alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, con esclusione di quella relativa ai controlli sanitari: il termine per l'esercizio di tale delega è di diciotto mesi, secondo la **modifica inserita dalla Commissione in sede referente**, che ha anche previsto un apposito codice agricolo e l'estensione della delega alla materia dell'acquacoltura⁹.

Il **comma 2** detta i principi e i criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega. In particolare, si prevede la ricognizione e l'abrogazione espressa delle norme già oggetto di abrogazione tacita o implicita; l'obbligo di organizzare le disposizioni per materie o per settori omogenei; il coordinamento delle disposizioni, effettuando le modifiche necessarie per

⁹ Si ricorda, al riguardo, che nel corso della XVI Legislatura, il Governo presentò alle Camere per il parere uno schema di decreto legislativo (A.G. n. [164](#)) ed uno schema di regolamento (A.G. n. [168](#)), volti al riordino della normativa sull'attività agricola.

Lo schema di decreto legislativo - cosiddetto codice dell'attività agricola - e lo schema di regolamento, una sorta di testo unico delle norme regolamentari vigenti in materia, intendevano riordinare la normativa di competenza statale in materia di attività agricola. Tali provvedimenti non sono poi stati emanati e sono rimasti allo stato di proposte.

Tra le priorità del riordino della normativa in materia di attività agricola, vi era innanzitutto la razionalizzazione dei provvedimenti che hanno ridisegnato le figure professionali, dando spazio alle società, e ampliato il campo d'azione delle attività agricole.

Tra gli oggetti più rilevanti del riassetto era, quindi, prevista la definizione di coltivatore diretto; il riordino della disciplina delle qualifiche soggettive dell'imprenditore agricolo; la figura dell'imprenditore agricolo giovane; l'attenzione per la disciplina delle attività connesse con quella agricola, con l'aggiunta di quelle relative alla produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili. Apposite sezioni erano dedicate all'attività agrituristica e alla vendita al dettaglio. Autonomo spazio era dedicato all'impresa ittica e alle attività selvicolturali.

Il riordino degli istituti a carattere civilistico non poteva escludere inoltre la disciplina dei contratti agrari che hanno trovato ampio spazio all'interno della struttura del codice.

Particolarmente significativa è stata la ricognizione delle norme a carattere pubblicistico riguardanti la disciplina del territorio. Nello specifico, il codice conteneva disposizioni sulla gestione e sullo sviluppo delle varie aree rurali e delle loro produzioni e sulle attività nelle zone agricole a vocazione turistica e integrative dell'attività imprenditoriale agricola. Erano altresì richiamate le discipline relative alla contrattazione programmata in agricoltura e quella relativa ai distretti rurali e ai distretti agroalimentari.

Talune disposizioni erano riferite alla disciplina della biodiversità, dell'agricoltura transgenica, al principio della coesistenza e alla relativa responsabilità in caso di danno alle coltivazioni vicine.

Un ulteriore settore preso in considerazione riguardava la disciplina della proprietà rurale, con particolare riguardo al compendio unico e alla ricognizione delle strutture agrarie sotto il profilo sia della formazione e della conservazione delle unità produttive in relazione alla divisione ereditaria sia della proprietà coltivatrice.

Infine, lo schema del codice agricolo conteneva l'elenco delle 61 fonti normative che si intendeva abrogare (leggi intere o singole disposizioni), comprese alcune leggi non espressamente richiamate nel codice stesso in quanto l'oggetto della loro disciplina non era esplicitamente trattato dallo schema di decreto legislativo.

garantire coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; la risoluzione di eventuali incongruenze, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali.

Si prevede inoltre la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale, al fine di ridurre i termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, in particolare per quanto concerne l'avvio dell'attività economica nel campo della pesca e dell'agricoltura; per quanto riguarda invece i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali, si prevede il ricorso a procedure pattizie per raggiungere le medesime finalità. **La Commissione in sede referente** - che ha esteso i decreti delegati alla materia dell'acquacoltura - ha anche mutato il riferimento alla revisione delle disposizioni, in materia di controlli anticontraffazione e sulla qualità dei prodotti, in una più generale disciplina che sia volta all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata (quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica), e contro le frodi agroalimentari, del settore della pesca e dell'acquacoltura¹⁰.

La Commissione in sede referente ha confermato che la semplificazione toccherà anche la disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, ma ha precisato che restano fermi gli obblighi di formazione all'utilizzo mirata a garantire la sicurezza sul lavoro. Inoltre, sono stati aggiunti ulteriori criteri e principi di delega, per: l'eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura; il coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino; la razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori; la coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia di pesca; lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile.

Il **comma 3** detta le disposizioni per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo un ruolo della Conferenza Stato-regioni che **la Commissione in sede referente** ha innalzato a livello di intesa. La Commissione ha anche l'obbligo per il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, di ritrasmettere entro quarantacinque giorni i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni

¹⁰ L'elemento teleologico della delega è quello di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità ai fini dell'applicazione della normativa europea sull'igiene degli alimenti (individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004).

dalla data di assegnazione: decorso inutilmente tale termine, i decreti sono comunque adottati (**comma 4**). Infine, il **comma 5** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 6

(Società di affiancamento per le terre agricole)

L'articolo, introdotto dalla Commissione in sede referente, al comma 1 intende favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura; il fenomeno dell'invecchiamento degli imprenditori agricoli assume, in Italia, carattere strutturale e deve ritenersi espressione di una duplice difficoltà: quella che hanno gli agricoltori più anziani ad uscire dal settore e quella che hanno i più giovani ad entrarvi. Il Governo è perciò autorizzato ad adottare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento per disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani. Il regolamento dovrà stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni, prevedendo criteri di assegnazione prioritaria (delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente) a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore, analoghi a quelli previsti per le *start-up*. Le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento contempleranno forme di subentro, ovvero un contratto di conduzione, ovvero forme di compensazione a favore del giovane imprenditore: questi dovrà comunque proporre un progetto imprenditoriale, mentre il regolamento disciplinerà la compartecipazione agli utili dell'impresa agricola ed il regime dei miglioramenti fondiari, prevedendo forme di garanzia, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche; in esito al rapporto, si potrà avere il diritto di prelazione (in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento) ovvero forme di compensazione (in caso di recesso anticipato). Il regolamento definirà anche le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

Il **comma 2** impone, ai giovani imprenditori agricoli parte del rapporto di affiancamento, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate. Per il **comma 3** sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata, al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo¹¹. Il **comma 4** prevede il parere parlamentare sul predetto regolamento, mentre il **comma 5** reca una clausola di invarianza degli oneri, sia finanziari che

¹¹ L'imprenditoria agricola è un settore che risente particolarmente della necessità di prevedere un graduale affiancamento del giovane ad agricoltori più esperti che siano in grado di trasmettergli quelle conoscenze pratiche del mestiere, del territorio e dell'ambiente entro cui si colloca il terreno agricolo, la conoscenza delle cui peculiarità è fondamentale. Stante l'esigenza di efficientamento dei servizi, per ridurre i costi di produzione, la disciplina va letta in collegamento con l'articolo 10, sulla banca delle terre agricole.

amministrativi, nell'ambito della quale è anche previsto che la copertura dei nuovi oneri conseguenti al regolamento deve essere individuata in appositi provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento.

Articolo 7

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche)

Al fine di limitare gli adempimenti burocratici, snellire le procedure e consentire uno sviluppo del settore biologico in Italia che si avvalga di strumenti adeguati per i controlli, sono state concepite le disposizioni dell'articolo in commento, che prevedono anche un incremento del processo di dematerializzazione, già avviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; la premessa di tale disciplina è recata dal **comma 1**, il quale abroga gli articoli da 6 a 9 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220](#)¹² (testo normativo che attua il regolamento CEE n. 2092/91).

Il **comma 2** istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, il Sistema informativo per il biologico (SIB) presso il Ministero delle politiche agricole; adottato previa intesa con la Conferenza unificata (come **modificato dalla Commissione in sede referente**, che ha anche aggiunto il riferimento all'acquacoltura) esso, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)¹³, gestirà i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo.

Il **comma 3** prevede che un decreto del MiPAAF - adottato, per come il testo è stato **modificato dalla Commissione in sede referente**, previa intesa con la Conferenza unificata - definisca la modulistica sul controllo delle produzioni zootecniche nonché i modelli per la notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione, i registri aziendali. Il ricorso all'uso dei sistemi informativi viene comunque favorito, così come - ha precisato **la Commissione in sede referente** - lo scambio di dati tra di essi.

Il **comma 4** prevede che il Ministero delle politiche agricole, basandosi sulle informazioni contenute nel SIB, istituisca l'elenco pubblico degli operatori

¹² "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico". Tali articoli specificavano alcuni adempimenti burocratici: l'articolo 6 dispone che gli operatori del settore biologico siano tenuti a notificare l'inizio dell'attività alle regioni o alle province autonome in cui è ubicata l'azienda. L'articolo 7 prevede che la modulistica riguardante l'attività di produzione, i programmi, le relazioni di ispezione e i registri aziendali siano redatti conformemente ai modelli di cui all'allegato V. L'articolo 8 dispone che regioni e province autonome istituiscano gli "elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica"; l'articolo 9 l'istituzione, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'elenco nazionale degli operatori e degli organismi di controllo autorizzati. Poiché il citato regolamento è stato oggetto negli ultimi anni di numerose modifiche, il testo di questo comma è volto a semplificare gli adempimenti burocratici adeguandoli alla più recente normativa europea.

¹³ Il SIAN è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC - Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi.

dell'agricoltura biologica¹⁴ nonché - ha precisato **la Commissione in sede referente** - dell'acquacoltura biologica, contemplata ora anche al **comma 5**: secondo questa disposizione le regioni, previa intesa entro 90 giorni in sede di la Conferenza permanente, devono attivare una cooperazione che garantisca il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali.

¹⁴ Si rammenta che già preesisteva una disciplina volta a tale scopo: già il decreto legislativo n. 220/1995 aveva dato attuazione agli articoli 8 e 9 del reg. (CE) n. 2092/1991 (ora sostituiti dagli artt. 27-31 del reg. 834/2007), definendo il sistema nazionale di controllo e certificazione delle produzioni biologiche. Vi si prevedeva l'istituzione, a cura delle regioni, degli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica, distinti in tre sezioni: "produttori agricoli", "preparatori" e "raccoglitori di prodotti spontanei" (art. 8). Nella prima sezione sono comprese le "aziende biologiche", le "aziende in conversione" e le "aziende miste", mentre nella sezione "preparatori" rientrano gli operatori che nello svolgimento della propria attività utilizzano prodotti provenienti da aziende biologiche e quindi già certificati. Gli elenchi degli operatori iscritti nei suddetti elenchi regionali andavano comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero, al fine di costituire l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica (art. 9): in tale ultimo elenco sarebbe dovuta comparire una quarta sezione riservata agli operatori che svolgono attività di importazione. Presso il Ministero è inoltre istituito l'elenco degli organismi di controllo autorizzati.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di attività che costituiscono subappalto)

L'articolo in esame è stato introdotto dalla Commissione in sede referente: esso deroga al divieto di subappalto per l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati.

Articolo 9

(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale)

Il **comma 1** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi miranti al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: la **Commissione in sede referente** ha aggiunto anche le società e le agenzie vigilate, nonché il riordino dell'assistenza tecnica (e non più della consulenza) agli allevatori; si specifica poi che il riordino implicherà anche una revisione della [legge 15 gennaio 1991](#), n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale. I decreti legislativi che il Governo è chiamato ad adottare, saranno emanati, secondo la **modifica della Commissione in sede referente**, entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Il **comma 2** stabilisce principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel riordino degli enti vigilati dal Ministero. Circa la struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, la **lettera a)** pone l'accento sulla necessità di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente; la **Commissione in sede referente** ha aggiunto le società e le agenzie, nonché modalità di chiamata pubblica secondo merito e trasparenza. La **lettera b)** prevede una riduzione del ricorso a contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e un prioritario utilizzo delle professionalità interne: per la **lettera c)** una quota dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti, società ed agenzie sarà destinata per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento con particolare riferimento alla promozione e alla tutela all'estero del *made in Italy*, ovvero delle produzioni di qualità certificata.

La **lettera d)** impone la riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal MiPAAF e, a tal fine, innanzi tutto, riorganizza l'AGEA. La riorganizzazione porterebbe a rivedere le funzioni di coordinamento attualmente affidate ad AGEA, con particolare riferimento al sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché - secondo la **modifica introdotta dalla Commissione in sede referente** - al modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale (secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli). La riorganizzazione favorirebbe l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzerebbe l'accesso alle informazioni da

parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni¹⁵. Inoltre, si prevede la possibilità di concentrare nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché il sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e il coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale. Si avrebbe altresì una razionalizzazione o soppressione di AGECONTROL SpA, l'organismo pubblico di controllo che, per conto di AGEA, svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi del [decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22](#), convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 2005, n. 71. L'operazione potrebbe avvenire anche mediante confluenza di AGECONTROL Spa in strutture ministeriali (la **Commissione in sede referente** ha aggiunto enti, società o agenzie vigilate dal MiPAAF), previo espletamento di apposite procedure per il nuovo inquadramento del personale.

La norma interviene pure nel settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno alle iniziative imprenditoriali che ne sfruttano i risultati e su tale base sviluppano nuovi prodotti e servizi (*spin-off*). La **Commissione in sede referente** ha però eliminato il riferimento all'istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria, con conseguente accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture, anche periferiche, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

Riguardo ai servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, si punta soprattutto a favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, avvio di impresa (*start-up*) e accesso al credito, anche attraverso la strumentazione finanziaria privata. Secondo la **Commissione in sede referente**, ciò avverrebbe mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente

¹⁵ Ciò, da un lato, garantirebbe la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore; dall'altro lato, predisporrebbe strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici alla riorganizzazione della società partecipata da AGEA per la gestione del SIAN, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza e di realizzare un data base integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati.

sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato.

La **Commissione in sede referente** ha anche eliminato le indicazioni sulle strutture operanti nel controllo *antidoping* ippico, mentre ha aggiunto la previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente, società o agenzia.

Il **comma 3** verte sul riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori. I criteri ai quali il Governo dovrà uniformarsi interessano il sistema della consulenza al settore, i libri genealogici ed i registri anagrafici, e le associazioni di allevatori. I **commi 4 e 5** stabiliscono i lineamenti procedurali per l'adozione dei futuri decreti legislativi: con la modifica che la Commissione in sede referente ha apportato, nel caso in cui il Governo non intenda uniformarsi al parere parlamentare, è prevista la procedura di reiterazione della trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo.

Ai sensi del **comma 6**, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi il Governo potrà introdurre disposizioni integrative e correttive mediante uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Il **comma 7, introdotto dalla Commissione in sede referente**, affianca alla disciplina generale sulla trasparenza amministrativa una disciplina ulteriore sulla gestione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: vi si prevede l'obbligo di pubblicare (in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet del MiPAAF) il bilancio nonché l'organigramma comprensivo degli incarichi consulenziali.

Il **comma 8** reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 10

(Istituzione della Banca delle terre agricole)

L'**articolo, introdotto dalla Commissione in sede referente**, opera sul modello del *Centre Nationale pour l'aménagement de structures des exploitations agricoles* (CNASEA) francese, il quale ha il compito di svolgere un ruolo di vera e propria assistenza nel processo di affiancamento fra l'anziano e il giovane subentrante (qui previsto all'articolo 6). L'istituzione della Banca delle terre agricole, per il **comma 1**, avviene presso l'ISMEA e dovrà facilitare il processo di compravendita e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale.

Lo strumento principale attraverso cui la Banca si troverà ad operare sarà costituito, ai sensi del **comma 2**, da un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole che si liberano a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime. La Banca dovrà inoltre - per il **comma 3** - essere accessibile via *internet* per tutti gli utenti interessati tramite modalità precise e chiaramente indicate nel sito istituzionale dell'ISMEA.

Secondo il **comma 4**, in relazione ai terreni predetti, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota. Per le citate finalità, ai sensi del **comma 5**, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori.

Articolo 11 *(Modernizzazione della logistica)*

Con l'aggiunta di questa disposizione **la Commissione in sede referente**, al **comma 1** inserisce - a decorrere dall'anno 2015 - il potenziamento delle nuove infrastrutture logistiche, del comparto agroalimentare, nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosiddetta «legge obiettivo». Ciò avverrebbe per conseguire: a) la modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso; b) lo sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità; c) lo sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione; d) la sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo; e) l'implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

Per il **comma 2** il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il MiPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede all'individuazione degli interventi che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo¹⁶ disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziata dalla legge di stabilità.

¹⁶ Il miglioramento del processo di filiera nel settore agroalimentare all'interno del sistema della rete infrastrutturale della logistica, considerata la tuttora limitata diffusione dell'*outsourcing* logistico nel panorama italiano - specialmente per i settori più tradizionali, connessi alle produzioni del *made in Italy* - rappresenta un'esigenza particolarmente avvertita dagli operatori del settore coinvolti, che per questo si gioverebbero di una più marcata funzionalizzazione delle risorse esistenti.

Articolo 12

(Assunzione congiunta di lavoratori)

La **Commissione in sede referente ha inserito un articolo aggiuntivo, il cui comma 1** abbassa dal 50 al 40 per cento la percentuale di imprese agricole che devono essere presenti in un contratto di rete, per consentire alle imprese ad esso legate di procedere all'assunzione congiunta di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende; si tratta di una possibilità che, in via primaria, è riconosciuta alle imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in un forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado.

Articolo 13

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)

L'articolo 11 modifica l'[articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#):

- inserendo un nuovo comma *7-bis*. Tale disposizione stabilisce che le pubbliche amministrazioni forniscono ai soggetti interessati ad aiuti europei assistenza e informazioni sulla materia ed elaborano forme di gestione delle istanze per agevolare la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative. **La Commissione in sede referente** ha aggiunto che ciò deve avvenire a titolo gratuito e che deve tener conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. Le attività qui previste sono espletate con le risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- modificando il comma 8. Con la novella qui proposta si rende obbligatoria l'acquisizione in via telematica, da parte delle pubbliche amministrazioni, di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso il sistema SIAN. Nel testo vigente l'acquisizione telematica è effettuata "prioritariamente", parola che si intende sopprimere per rendere tassativa la modalità.

Articolo 14

(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La Commissione in sede referente ha inserito un articolo aggiuntivo, che si riferisce all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) spa: esso opera come finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agroalimentare ed è stato istituito nell'ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia. Interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ISA promuove progetti di sviluppo agroindustriale, può assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell'agro-alimentare, e può prestare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

In base al **comma 1**, l'ISA effettua:

- interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura;
- interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,

In ambo i casi i beneficiari devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in ogni caso, l'operatività della previsione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISA Spa opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISA Spa stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISA Spa interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISA Spa sono definiti con decreto del MiPAAF.

Viene così meno la precedente disciplina (che si limitava a prevedere che l'ISA operasse a condizioni compatibili con i principi di economia di mercato, stipulando appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o

eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite) nonché, mercé il **comma 2**, la normativa di rinvio (legge 19 dicembre 1983, n. 700, l'articolo 2 commi 132-*bis* e 132-*ter* della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l'articolo 23, commi da 1 a 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266).

Articolo 15

(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati)

L'articolo in esame prevede l'allineamento dell'ordinamento nazionale agli orientamenti dell'Unione europea in materia di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati. In particolare, per il sostegno al reddito degli agricoltori si dovranno recepire gli strumenti previsti dalla [Politica agricola comune 2014-2020](#) quali i fondi di mutualità e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi.

Il **comma 1** conferisce al Governo una delega, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di adeguare l'attuale normativa quadro per la gestione del rischio in agricoltura¹⁷ data dal [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#) (*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art 1, comma 2, lett. i) della legge n. 38 del 2003*), agli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (si vedano - in particolare - il [Regolamento n. 2013/1305](#) e il [Regolamento n. 1308/2013](#)). **La Commissione in sede referente** ha preferito che si indicasse la possibilità di attuazione di tale normativa europea, piuttosto del mero tenerne conto, così come ha esteso la delega alla disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori. La nuova programmazione della politica agricola comune prevede strumenti di gestione dei rischi - quali i fondi mutualistici¹⁸, - da affiancare o integrare agli attuali fondi per assicurazioni e compensazioni, che dovranno essere recepiti dalla normativa nazionale¹⁹.

¹⁷ Il tema della gestione del rischio in agricoltura va assumendo negli ultimi anni sempre maggiore importanza a causa delle modifiche delle condizioni economiche, politiche ed ambientali. La riduzione del sostegno pubblico e i processi di globalizzazione impongono, infatti, alle imprese agricole, che si trovano più esposte nei confronti del rischio di mercato (sui prezzi di vendita, sui prezzi dei fattori produttivi, ecc.), una svolta culturale verso una maggiore responsabilizzazione. Inoltre, la minor tutela del reddito agricolo e la maggiore esposizione ai mercati si associa a un aumento di incertezza sul rischio di produzione, dato dal contesto ambientale: i cambiamenti climatici così come sinora monitorati e ipotizzati sembrano aumentare il grado di vulnerabilità delle produzioni agricole a eventi meteorologici di maggior intensità alternati a periodi siccitosi, e a patogeni nuovi o più aggressivi che mettono a rischio le colture.

¹⁸ Si veda, ad esempio: http://www.agricoltura24.com/pac-2014-2020-il-futuro-e-gestione-del-rischio/0,1254,54_ART_3571,00.html

¹⁹ Il nuovo [regolamento per lo sviluppo rurale](#) 2014-2020, infatti, conferma l'orientamento della Commissione di prevedere nel II Pilastro della Politica Agricola Comunitaria (PAC) risorse dedicate alla gestione dei rischi in agricoltura, incluso quello di reddito. In particolare, la [Comunicazione della Commissione del 18 novembre 2010](#) ha evidenziato, in diversi passaggi, l'esigenza di irrobustire la strumentazione disponibile agli agricoltori europei per fronteggiare un'esposizione ai rischi istituzionali, naturali e di mercato, che nel corso di questi ultimi anni si è progressivamente ampliata. Infatti, da un lato, il percorso di riforma della PAC ha determinato un arretramento del livello di protezione garantito agli agricoltori con il conseguente incremento dell'esposizione ai rischi connessi agli andamenti del mercato, dall'altro, l'incrementata variabilità che sta caratterizzando le condizioni climatiche e la maggiore volatilità osservata nei mercati delle *commodities* agricole, si aggiungono alla tradizionale specificità del settore agricolo in tema di rischio.

Il **comma 2** detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il **comma 3** disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.

Il **comma 4** prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 16

(Disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica)

L'**articolo 16** intende favorire la produzione sociale e a filiera corta (**la Commissione in sede referente** ha specificato che deve essere quella agricola e ittica) prevedendo, al **comma 1**, che gli organismi pubblici gestori di mense, in particolare scolastiche o ospedaliere, possano introdurre criteri di precedenza nelle gare per i fornitori di prodotti di tali tipologie, nonché prodotti di agricoltura biologica o comunque a basso impatto ambientale o prodotti di qualità. **La Commissione in sede referente** ha aggiunto, in proposito, la pesca sociale), oltre a prevedere che il decreto MiPAAF, con cui sono fissate le categorie di prodotti, sia adottato previa intesa (e non più sentita) con la Conferenza unificata. Resta fermo il rispetto di quanto stabilito dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95²⁰, in tema di procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi da parte della P.A.

Il **comma 2** pone in capo ai comuni la definizione di idonee forme di presenza valorizzazione sui mercati agricoli di vendita diretta dei prodotti oggetto delle presenti disposizioni, previa richiesta degli operatori del settore, nel rispetto delle norme sui mercati agricoli di vendita diretta di cui al decreto MIPAAF 20 novembre 2007²¹. Si tratta di prodotti da agricoltura sociale, a chilometri zero dalla filiera corta, di ridotto impatto ambientale e di qualità: **la Commissione in sede referente**, oltre a descrivere l'attività dei Comuni in termini di facoltà, ha precisato che devono essere derivanti dall'agricoltura biologica.

²⁰ *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.* L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 95 reca, al primo periodo, norme sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, prevedendo la nullità e la responsabilità erariale e disciplinare per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.. L'ultimo periodo del medesimo comma, richiamato dalle disposizioni in esame, stabilisce che la disposizione del primo periodo non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

²¹ Il D.M. 20 novembre 2007 attua quanto previsto dall'articolo 1, comma 1065, della legge finanziaria del 2007 (legge n. 296 del 2006) che demanda a decreto ministeriale la definizione di requisiti uniformi e di standard per la realizzazione di mercati agricoli di vendita diretta, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

Articolo 17
(Ambito di applicazione)

Il **comma 1** definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni relative al capo I del titolo IV (artt. 17-24) in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro fabbricati in Italia e definiti all'art. 18.

Il **comma 2** stabilisce che qualora le denominazioni di vendita vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e relativa pubblicità, i prodotti stessi devono corrispondere alle definizioni indicate nelle disposizioni successive.

Articolo 18
(Definizione dei prodotti)

L'**articolo 18** reca una definizione dei prodotti derivati ottenuti dalla lavorazione dei pomodori freschi (*Solanum lycopersicum L.*), sani e maturi di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in contenitori idonei.

Vengono classificati in: conserve di pomodoro (pomodori non pelati interi, pelati interi o in pezzi), concentrato di pomodoro, passata di pomodoro e pomodori disidratati (pomodori in fiocchi o polvere di pomodoro). **La Commissione in sede referente** ha modificato, per il concentrato, la nozione di residuo, riferendolo al residuo secco; oltre ad aver riferito la polvere di pomodoro anche alla macinazione di fiocco, essa ha poi introdotto la definizione di pomodori semiseccchi.

Articolo 19
(Requisiti dei prodotti)

Lasciato pressoché immodificato dalla sede referente, il **comma 1** stabilisce che i requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità dei prodotti definiti all'articolo 16 e gli ingredienti siano definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico previo parere della Conferenza Stato-Regioni e previo esito positivo della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione) che deve essere adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1, possono essere rilavorati, secondo quanto dispone il **comma 2**, per ottenere prodotti che siano conformi alle caratteristiche prescritte, e previa l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza che ritiene necessarie.

Articolo 20
(Etichettatura e confezionamento)

Il **comma 1** assoggetta i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

Il primo periodo del **comma 2** dell'articolo in esame prevede che i prodotti in questione siano confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal futuro decreto di cui all'articolo 17, comma 1. Ai sensi del secondo periodo del medesimo comma - anch'esso lasciato pressoché immodificato dalla sede referente - i prodotti, se non sono confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, vanno conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

Articolo 21 *(Sanzioni)*

Il **comma 1** definisce l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione di quanto fissato dalla presente legge: da 3.000 a 18.000 euro per lotti di produzione sino a 60.000 pezzi; al di sopra di tale quantità da 9.000 a 54.000 euro.

Il **comma 2** prevede che tali sanzioni si applichino anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al [decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005](#). Tale decreto definisce i requisiti necessari per poter commercializzare il prodotto denominato "passata di pomodoro".

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole viene definito dal **comma 3** come autorità competente per imporre le sanzioni definite ai commi precedenti, tutti lasciati immutati dalla sede referente.

Articolo 22
(Abrogazioni)

Il **comma 1** prevede l'abrogazione della legge 10 marzo 1969, n. 96, recante l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428. **La Commissione in sede referente** ha introdotto una clausola espressa di salvaguardia per i prodotti già etichettati, secondo quanto disposto dall'articolo 24.

È prevista infine anche l'abrogazione dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e per le politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005, in materia di sanzioni applicabili in relazione alla passata di pomodoro.

Articolo 23

(Clausola di mutuo riconoscimento)

Il **comma 1** - lasciato immutato in sede referente - prevede la clausola del mutuo riconoscimento, secondo quanto disposto dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C/265 del 4 novembre 2003, la quale garantisce ai prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da Paesi limitrofi aderenti ad appositi accordi multilaterali (Associazione europea di libero scambio, parte contraente dello Spazio economico europeo)²², di poter essere commercializzati in Italia senza restrizioni.

²² Si tratta di Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein.

Articolo 24

(Disposizioni finali e transitorie del presente capo)

Al **comma 1** si stabilisce che tutti i prodotti etichettati, conformemente alla normativa previgente, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

Il **comma 2** - lasciato pressoché immutato dalla Commissione in sede referente - dispone che gli articoli 1, 2, 3, e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della presente legge.

Il **comma 3** sancisce che le Amministrazioni interessate provvedono ad attuare gli adempimenti previsti dal presente capo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** richiama la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE alla quale la emananda normativa deve essere sottoposta, trattandosi di «normativa tecnica». La direttiva prevede una procedura che obbliga gli Stati membri a notificare immediatamente alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica relativa a prodotti e a servizi della società dell'informazione, prima che sia introdotta nell'ordinamento nazionale. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, l'emanazione di un parere circostanziato obbliga lo Stato membro che ha elaborato il progetto di regola tecnica a rinviare l'adozione di sei mesi dalla data della notifica; a norma della suddetta disposizione, lo Stato membro destinatario di un parere circostanziato è obbligato a informare la Commissione dell'azione che intende intraprendere in conseguenza del parere.

Articolo 25

(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)

Il **comma 1** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno dei prodotti ottenuti dal riso greggio commercializzati con la dicitura "riso". La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sulla base dei principi e criteri direttivi seguenti:

- a) salvaguardia delle varietà tipiche del riso italiano e indirizzi sul miglioramento genetico delle varietà in costituzione;
- b) valorizzazione della produzione con particolare riferimento al territorio in cui è praticata la produzione risicola;
- c) tutela del consumatore, con riferimento alla trasparenza delle informazioni e denominazioni;
- d) istituzione di un registro delle nuove varietà gestito dall'Ente nazionale risi;
- e) previsione delle sanzioni per mancata o erronea applicazione delle disposizioni della disciplina che si dovrà adottare ed in particolare individuazione dell'autorità competente all'interno del MIPAAF;
- f) stesura di allegati tecnici finalizzati all'individuazione dei prodotti cui può essere attribuita la denominazione di vendita, e delle caratteristiche qualitative per riso e riso parboiled, con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, nonché dei metodi utilizzati per il riconoscimento di tali caratteristiche;
- g) abrogazione della legge 18 maggio 1958, n. 325 entro un anno dall'entrata in vigore del primo decreto delegato (come precisato dalla **Commissione in sede referente**) e con norma transitoria relativa all'esaurimento delle scorte confezionate ai sensi delle disposizioni abrogate;
- h) esclusione dal campo di applicazione del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato alla vendita all'estero.

Il **comma 2** stabilisce che i decreti siano adottati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. È previsto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Decorso tale termine per il parere, i decreti possono essere comunque adottati (**comma 3**). Il **comma 4** prevede la possibilità di adottare, entro un anno, decreti integrativi o correttivi mentre il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 26
(Prodotti della pesca)

La Commissione in sede referente ha aggiunto un articolo, che al **comma 1** prevede che gli operatori ittici hanno facoltà di utilizzare cassette *standard*. L'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo stabilisce che tutti i prodotti della pesca debbano essere pesati con sistemi approvati dalle autorità competenti a meno che esse non abbiano adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione. È necessario, quindi, determinare norme comuni in tutti gli Stati membri per la pesatura dei prodotti della pesca freschi e surgelati nonché per la pesatura dei prodotti della pesca trasbordati e per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco. A tale finalità risponde la norma, che prevede anche un decreto MiPAAF per l'individuazione delle specie ittiche, per le quali possono essere utilizzate cassette standard, nonché delle relative caratteristiche tecniche e certificazioni.

L'articolo 58 del citato regolamento sul controllo prevede un sistema di tracciabilità coerente per garantire che tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura freschi o surgelati siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio: a questo fine il **comma 2** prevede che gli operatori debbano apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.

Articolo 27

(Estensione dell'ambito di applicazione di disposizioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

La Commissione in sede referente ha aggiunto un articolo, che al **comma 1** estende alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in rubrica: vi si prevede che l'attività di vigilanza nel settore agroalimentare debba essere svolta in forma coordinata, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, tenendo conto del piano nazionale integrato previsto dalla normativa comunitaria.

Il **comma 2** estende alle imprese del settore ittico l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge in rubrica, in cui si dispone che le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), di cui al comma 354 e seguenti della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), siano destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete, per le finalità proprie del medesimo contratto.

Il **comma 3** estende alle imprese del settore ittico condotte da giovani le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge in rubrica, che interviene in riforma degli interventi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli contenuta nel Capo III del Titolo I del decreto legislativo n. 185/2000.

Articolo 28

(Sportello unico della pesca e dell'acquacoltura)

La Commissione in sede referente ha aggiunto un articolo, che al **comma 1** prevede che sia istituito, presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MiPAAF, lo Sportello unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura, con funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.

Per il **comma 2**, lo Sportello ha altresì la funzione:

- di definire orientamenti e linee guida per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura;
- di stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto;
- di stabilire le modalità per l'effettuazione di ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per l'esercizio delle loro attività.

La disposizione precisa anche le procedure amministrative dell'ufficio così creato, ispirate al massimo snellimento: le verifiche debbono concludersi entro il termine di ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, dopo di che scatta il silenzio assenso. Qualora l'autorità territorialmente competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata dall'impresa istante, ne dà tempestiva comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle integrazioni richieste. Se invece l'impresa istante non provvede a depositare entro il termine fissato la documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l'iter autorizzativo deve essere ripetuto.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza degli oneri, sia finanziari che amministrativi.

Articolo 29

(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

La Commissione in sede referente ha aggiunto un articolo, che al **comma 1** modifica il sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012, con una serie di novelle (*vedi testo a fronte, a seguire dopo le sintesi del presente dossier*) distinguendo tra comportamenti che causano l'elevazione di contravvenzioni (artt. 7-9), e quelli che configurano degli illeciti amministrativi (artt. 10-13), stabilendo altresì per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano "infrazioni gravi", sanzionate con il sistema a punti introdotto dall'art. 14 (e con relativa modifica dell'allegato al decreto legislativo)²³. Per le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi la sanzione è esclusivamente pecuniaria. Le contravvenzioni definite dall'art. 7 novellato riguardano: la pesca di esemplari inferiori alla taglia minima consentita o di specie di cui sia vietata la cattura; l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche; la pesca in acque sotto la sovranità di altri Stati, o sotto la competenza di un'Organizzazione regionale e senza possedere la bandiera di uno degli Stati membri; la sottrazione dell'oggetto della pesca d'altri anche solo violando le distanze di rispetto stabilite, o esercitandola nelle acque riservate agli stabilimenti di pesca. I divieti stabiliti riguardano i comportamenti correlati alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ovvero la detenzione, lo sbarco, il trasbordo, il trasporto, la commercializzazione.

L'art. 8 novellato quantifica le pene principali da applicare alle contravvenzioni, la cui intensità è stata aumentata adeguandola a quanto previsto dal reg. (CE) n. 1005/2008 (artt. 41-47), che ha istituito un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. L'art. 9 definisce quelle accessorie, che consistono sostanzialmente nella confisca del pescato e degli attrezzi, non essendo più ammessa la restituzione del pescato previo deposito dell'equivalente valore in denaro. L'art. 10 novellato, comma 1, definisce gli illeciti amministrativi sostituendo ed aggiornando quanto previsto dall'art. 15 della legge 963/1965, alla luce delle disposizioni europee contenute nel reg. CE 1005/2008. Infatti, le lett b), c) e e) riprendono quanto previsto già dalla normativa nazionale mentre le lettere a), d), f), g) h), i), l), m, n), o), p), q), r), s)

²³ L'obbligo di prevedere "infrazioni gravi" è richiesto direttamente dalle norme comunitarie (cfr. art. 42 del reg. 1005/2008 e art. 90 reg. 1224/2009), che tuttavia demandano al singolo Stato membro di determinare il "carattere grave della violazione". Per tali violazioni è in ogni caso richiesta (artt. 43-45 del reg. 1005) l'adozione di: misure di esecuzione immediata; sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, che tengano anche conto del danno arrecato; eventuali sanzioni penali, in aggiunta o alternative; eventuali sanzioni accessorie. Per le infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca è infine fatto obbligo di applicare un sistema di punti consistente nell'assegnazione di un numero adeguato di punti di penalità al titolare della licenza di pesca (art. 92 del reg. 1224).

e t) traspongono nell'ordinamento interno quanto previsto rispettivamente dall'art. 3 del reg. CE 1005/2008, lettere a), d), c) (riferibili alle lettere f e g), e) (riferibile alle lett. b e r), f) (riferibile alle lettere l, m, e n), b) (riferibile alle lett. o e p), j (riferibile alla lett. q) g) (riferibile alla lett. h) e h) riferibile alla lett. t). Il comma 2 prevede che taluni divieti connessi al divieto di pesca o di specie particolari di pescato o a limitazioni dello *stock* pescabile nonché alla tipologia di attrezzi utilizzati non si applicano alla pesca sportiva e ad altre attività consentite espressamente dalla normativa europea e nazionale. In tali casi resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione del pescato. Il comma 3 prevede che gli illeciti previsti nell'articolo in esame non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura, salvo quanto previsto dall'art. 16 del reg. 1967/2006. Tale disposizione prevede che gli organismi marini sottoglia possono essere catturati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività. Gli Stati membri provvedono affinché la cattura di organismi marini sottoglia avvenga secondo modalità compatibili con eventuali misure di gestione comunitarie applicabili alla specie in questione. Gli organismi catturati devono essere rigettati in mare o destinati all'acquacoltura estensiva.

L'art. 11 novellato reca le sanzioni amministrative principali aggiornandole rispetto a quanto previsto attualmente. L'art. 12 novellato reca le sanzioni amministrative accessorie, confermando sostanzialmente il dispositivo previgente. L'art. 14 novellato istituisce il sistema di punti per infrazioni gravi, conformemente a quanto previsto dalla normativa europea (art. 92 reg CE 1224/2009 e artt 125 e ss reg (UE) 404/2011). Il comma 2 individua quali infrazioni tra quelle definite agli articoli 7 e 10 devono considerarsi gravi. Il meccanismo, secondo il comma 3, dà luogo all'assegnazione di numero di punti alla licenza di pesca secondo lo schema individuato nell'Allegato I. Un successivo decreto (comma 4) del MiPAAF determinerà le modalità, i tempi e le procedure di applicazione del sistema, fermo restando la competenza della Direzione generale della pesca in ordine alla revoca della licenza. L'estensione alla pesca subacquea professionale è disciplinata dal comma 5.

Il **comma 2** rende applicabili, alle previsioni di depenalizzazione introdotte dal comma 1:

- la clausola di retroattività delle previsioni più favorevoli, alle violazioni commesse anteriormente, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili; in tal caso, comunque, non si applicano le nuove sanzioni amministrative accessorie, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie;
- in sede di esecuzione dei procedimenti penali già definiti, per le violazioni ora depenalizzate, la revoca con declaratoria che il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, con adozione dei provvedimenti conseguenti. Restano salve la

confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime siano applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.

Articolo 30

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

La Commissione in sede referente ha aggiunto un articolo, che al **comma 1** prevede che alla “Rete del lavoro agricolo di qualità” - di cui al decreto in rubrica - possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.

Alla Rete sovrintende una cabina di regia - composta da rappresentanti delle istituzioni centrali e territoriali, da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e presieduta dal rappresentante dell'INPS - tra le cui funzioni²⁴ si aggiunge ora quella di svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, anche accedendo ai dati disponibili presso l'INPS relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione. Essa potrà anche promuovere iniziative, d'intesa con le autorità competenti in materia e le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. La cabina di regia promuoverà la stipula delle convenzioni e svolgerà i compiti aggiuntivi testé enunciati, avvalendosi delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli, cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola.

La novella apportata aggiunge, per i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, la possibilità di stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi enti. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa.

²⁴ Deliberare sulle istanze di partecipazione alla Rete, entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse; escludere dalla Rete le imprese agricole che perdono i requisiti; redigere e aggiornare l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete e curarne la pubblicazione sul sito internet dell'INPS; formulare proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

Viene, infine, riconfermata la clausola per cui l'INPS, nell'adempiere alla disciplina complessivamente così definita, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque ad invarianza finanziaria a carico della finanza pubblica.

Articolo 31

(Copertura finanziaria dei decreti legislativi)

La Commissione in sede referente ha aggiunto un articolo, che al **comma 1** reca la clausola di invarianza degli oneri, sia finanziari che amministrativi, nella formula che prolunga i suoi effetti anche nell'esercizio di poteri delegati. Infatti, gli schemi dei decreti legislativi non solo vanno corredati di relazione tecnica, ma essa deve dare conto anche della neutralità finanziaria ovvero del fatto che i nuovi o maggiori oneri trovano compensazione al loro interno.

L'unica eccezione riposa sul caso in cui i decreti attuativi che determinino nuovi o maggiori oneri non trovino compensazioni interne: in quel caso, però, essi da essi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

TESTO A FRONTE

Articolo 29

(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

comma 1, lett. a)-c)

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Art. 7 Contravvenzioni	Art. 7 Contravvenzioni
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:	1. <i>Identico:</i>
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;	
b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;	
c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;	a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;	b) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d);	c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b) ;
f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati;	d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;
g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;	e) <i>identica</i> ;
h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto , gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;	f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto , gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il	g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
suddetto consenso.	
2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare.	
3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.	2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall' articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.	
Art. 8 Pene principali per le contravvenzioni	Art. 8 Pene principali per le contravvenzioni
1. Chiunque viola i divieti di cui all' articolo 7 , comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) , è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.	1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all' articolo 7 , comma 1, lettere h) ed i), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.	2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g) , è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell' articolo 7 non è applicata sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.	
Art. 9 Pene accessorie per le contravvenzioni	Art. 9 Pene accessorie per le contravvenzioni
1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:	1. <i>Identico:</i>
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i) dell' articolo 7, comma 1;	a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g) ;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;	b) <i>identica;</i>
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell' articolo 7, comma 1, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;	c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g) , qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e	d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 <i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dalle norme nazionali applicabili ovvero di cui è vietata la cattura.	violazione della normativa vigente.
	2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
	3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.
Art. 10 Illeciti amministrativi	Art. 10 Illeciti amministrativi
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:	1. <i>Identico:</i>
a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in	a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità;	in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;
b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;	b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;	c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;	d) <i>identica;</i>
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;	e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e comunitaria;	f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;	g) <i>identica;</i>
h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione;	h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere,	i) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;	
l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;	l) manomettere, sostituire , alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;	m) <i>identica</i> ;
n) falsificare o occultare la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca;	n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca ;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;	o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;	p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non	q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;	e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 , in particolare con quelli inclusi nell'elenco UE delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;	r) <i>identica</i> ;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;	s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti ;
t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.	t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti ;
	u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);
	v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;
	z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
	2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle norme europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di: a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente; b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
	3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	rigettate in mare.
	4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
	5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.	6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall' articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/06 .	7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Art. 11 Sanzioni amministrative principali	Art. 11 Sanzioni amministrative principali
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10 , comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t) ed u), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.	1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo , è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).
2. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.	2. <i>Identico.</i>
	3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
	4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) o il pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:</p> <p>a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) o il pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>);</p> <p>b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) o il pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>);</p> <p>c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia</p>

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) o il pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>).
	5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 4, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra citata.
	6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.
3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque: a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi;	7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
b) viola il divieto di cui all' articolo 6, comma 3.	8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6,

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	comma 3.
4. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque:	9. Identico:
a) viola le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea;	a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.	b) <i>identica.</i>
5. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.	11. Identico.
Art. 12 Sanzioni amministrative accessorie	Art. 12 Sanzioni amministrative accessorie
1. Alle violazioni di cui all' articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:	1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8 , lettera a), e 9, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato;	a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita con normativa europea e nazionale;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali e comunitarie. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;	b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui alla lettera h) dell' articolo 10 , comma 1.	c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).
2. Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell' articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.	2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
	3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c),

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 <i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) e pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
	4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
	5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4.
Art. 13 Disposizioni procedurali 1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24	<i>Articolo identico</i>

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4	
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.</p> <p>2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, è il Capo del compartimento marittimo.</p>	
<p>Art. 14</p> <p>Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi</p>	<p>Art. 14</p> <p>Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi</p>
<p>1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all' articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011 .</p>	<p>1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.</p>
<p>2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all' articolo 7, comma 1, lettere a), c) e g), e gli illeciti amministrativi di cui all' articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t).</p>	<p>2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t), e 2, lettera a).</p>
<p>3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell' allegato I , anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente</p>	<p>4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente</p>

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 <i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>	
Testo vigente	Testo modificato
articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della licenza di pesca.	articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.
	5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Allegato I Punti assegnati in caso di infrazioni gravi	Allegato I Punti assegnati in caso di infrazioni gravi
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>198</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1779 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
<u>199</u>	Dossier	La difesa europea e il coordinamento con la NATO
<u>200</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1813 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"
<u>201</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1101 "Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico"
<u>202</u>	Dossier	Quadro di legalità internazionale del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per contrastare le minacce alla sicurezza internazionale provenienti dall'area di crisi del Mediterraneo allargato (2011-2015)
<u>203</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1577-A "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
<u>204</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1854 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" <i>Edizione provvisoria</i>
<u>205</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sullo schema di decreto legislativo "Misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"
<u>206</u>	Dossier	Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (A.G. 154) Edizione provvisoria
<u>207</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 158 Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni
<u>208</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE" Nuovo testo adottato dalla Commissione l'8 aprile 2015

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".